Articolo 1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura ra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura; a una voltura; Cliente o Cliente finale; è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio strumentale o comunque connesso con un cambio Formitore, o una disatitivazione del Prunto di formitura, o una voltura; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico; Clienti titolari di bonus sociale; sono i Clienti que condicioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; Codice del consumo: è il d.gs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato; Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di formitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Documentazione contrattuale: è l'insieme dei document i conclusione generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET; b) informazioni preliminari alla conclusione dell'offerta PLACET; b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a a g. del Codice di condotta commerciale; c) nota informativo per il Cliente finale; d) modulistica recante le condizioni conomiche; Documentazione contrattuale: è l'insieme dei document che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell'offerta (L'ACET; b) informazioni preliminari alla conclusione dell'offerta (condotta commerciale; o) nota informativa per il Cliente finale; d) modulistica recante le condizioni economiche; e) scheda di confortatabilità; f) informazioni su linxi energetico; g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; h) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli citto i finali domestici;) modulo per la presentazione dei reclami; j) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; k) informativa sul trattamento per i dati personali; i) ogni ulteriore modulo o informazione obbigationi ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto, Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gil elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alia gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;" Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente el corso del rapporto contrattuale tar Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempinento di una successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; Terma è la società Terma S.p.A. che opera come gestione del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999, TIBEC: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione

extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica; TiQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA cata trie presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera it. extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operator citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Articolo 2. - OGGETTO

Articolo 2. - UGGETTU
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.

presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del

Contratto.

2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con interessi i caccada la dispassizioni di cui all'Articolo 7. contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con I gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7. 2.4 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi prediante derivazioni e litti metato di cesperane.

mediante derivazioni o altri metodi di consegna

Articolo 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Articolo 3. Conclusione DEL Contra II of 3.1 II Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su

irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un cliente fuori dai locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro supporto durevole, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consenna o la trasmissione delle informazioni ovvero del moduli concluso su Supporto durevole, prima dell' Attivazione della fornitura. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da gualsias ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai

sensi della normativa vigente.

3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4. PROCURA A PROCEDERE
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Dolomiti Energia S.p.A. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo

del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Articolo 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scella:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto via email all'indirizzo clienti.

decisione di recedere dal Contratto via email all'indirizzo clienti. casa@dolomitienergia it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it;
b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 Fermo restando il resto, il periodo di recesso di 14 (quattordici) giorni di cui sopra è prolungato a 30 (trenta) giorni qualora il Contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste di incaricati del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti

organizzate dal Fornitore con lo scopo o con relietto di promocolo o vendere prodotti.

5.3 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente.

5.4 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso della fornitura vennano avviate prima che sia decorso

Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

5.5 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento.

5.6 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23

euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ryn escussa. Audancia, al moniento dell'esercizio del dintto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.7 Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedime l'attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.

5.8 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Articolo 6. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

Articolo 6. REVOCA DELLA RICHIES DI SWITCHING
6.1. Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia
concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di
revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso
affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del

revocare la incriesta di switching in Dase alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso
affermativo, la data dell'eventuale sospesione della fornitura del
punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura del
punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in
corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di
contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza
del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di
maggior tutela; d) le date delle eventuali richieste di sospensione,
oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12
mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle
eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite
negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
6.2 ln aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore
più esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto
di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del
Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.
6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la
richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente,
entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che il
Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della
comunicazione verranno altresi meno gli effetti del recesso dal
Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della
comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura
il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali
importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della
fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al
Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura
ella fornitura per m

Articolo 7. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE E CON TERNA

DISTRIBUTORE E CON TERNA
7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sonze.

di cui sopra.
7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

ATICIO 8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del
Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura
o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro
e non oltre il prima giorno del terzo mese successivo a quello di
conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel temine indicato
nella comunicazione di accettazione della proposta di fornitura
inviata al cliente, a valle della ricezione del flusso di dati funzionale
da parte del distributore.
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve ecoso evidenziati.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata

o.2 La data di Alivazione della fornitoria deve esserie evideriziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
 8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 9. CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO 10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (fre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, - considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facotità del in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano

accettate. 10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del 10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma il venditore utilizza il consumo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.U. 10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro. 10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza por del Controtto de depos comunicazione di Cliente. Dette oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può 10.8 II Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, appositio mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. cambio fornitura

10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di ficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o pe cambiare Fornitore ma ai fini della dessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto inviando una comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o

posta elettronica certificata. 10.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte

Articolo 11. FATTURAZIONE

Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla
base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura
sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con
l'ordine indicato al comma 11.13.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità
e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura

e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. 11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e gli elementi di dettaglio che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita tramite: gli Sportelli del Fornitore; il Servizio Clienti telefonico; il sito web www.dolomitienergia.it; per iscritto con le modalità di comunicazione di cui all'art. 24.
11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet https://www.dolomitienergia it/content/fujida-alla/letta-energia la "Guida alla

fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet https://www.
dolomitienergia.it/content/guida-bolletta-energia la "Guida alla
lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente
Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che
compongono gli importi fatturati:

11.5 La fattura è resa disponibile al Cliente in formato elettronico
previa registrazione all'area riservata myDolomiti e attivazione del
servizio BollettaMail. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e
gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento
successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere
applicato alcun opere aggiuntivo.

successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.6 Al Cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

11.7 Il livello dello sconto di cui al comma 11.6 è pari a -6,00 euro/

o su carta di creatio dei pagamenti e applicato uno sconto in fatura.

11.7 Il livello dello sconto di cui al comma 11.6 è pari a -6,00 euro'.

Punto di fornitura/anno.

11.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.7 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

11.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

11.10 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 20 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

11.11 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

11.12 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono: domiciliazione bancaria o postale oppure tramite il Servizio CBILL senza alcun onere presso tutti gli sportelli e bancomat Unicredit. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

11.13 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente o sulla base di quanto dichiarato all'atto della richiesta di fornitura, mediante l'applicazione di una stima lineare (criterio pro-die)

l'applicazione di una stima lineare (criterio pro-die)
11.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura
intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi
avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei
periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura

Fatturazione di periodo

Fatturazione di periodo
11.15 La Fattura di periodo è emessa con frequenza bimestrale.
11.16 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui solari precedente lettera a) ntardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresi modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se

l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di ei

sopra. 11.17 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati. Fatturazione di chiusura

raturazione di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.19 In caso di mancato rispetto da parte del Fomitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.18, il Fomitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.18; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma solari successivi al termine massimo di emissione di cui al co

11.18.

11.20 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 12. RATEIZZAZIONE

Atticolo 12: ARTIEZAZIONE IL 21.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di

i. qualora la fattura contenenie ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casì accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11; iv. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; 12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: – nei casi di cui ai punti i., e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); – nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); – nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); – le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarie separatamente da questi ultimi; – è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cilente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cilente finale il rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale i pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che inform pagamento della prima rata, ortre ad una comunicazione cne inorbi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; – le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, 12.4 Qualora il cliente conciuda un contratto con un nuovo Fornicori, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offirigli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta.

percento del debito di cui alla costituzione in mora: b) qualunque percento del debito di cui alla costituzione in mora; p) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comune 12.5 posi acci in qui lolo fattivolo pre percento por qui il

comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso

Articolo 13. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nella seguente tabella:

| | Clienti titolari di bonus sociale | Clienti domestici |
|---------------------------|--|---|
| Ammontare deposito (€) | 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata | 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata |

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, ualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale puri di paramento della fornitura colle ordiziazione. costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due

l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di redito. postale o su carta di credito.

Articolo 14. INTERESSI DI MORA

Articolo 14. INTERESS ID IMORA
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato
nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al
corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora
calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento
fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti

fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 15, INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Articolo 15. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei
corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo
restando quanto previsto dall'Articolo 14, trascorso almeno 1 giorno
dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente dalla scadenza della fattura, il Fornitore na facolta di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

15.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in procesa per il Cliente, bed dispone di un misuratore di cui al punto.

soian dalla data di notifica della comunicazione di costituzzione in mora , per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 15.2.15.4.15.4 n. Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 15.2.15.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresi le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Eromitore.

attraverso le quali il cliente comunica i avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

15.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 24 relativo alle comunicazioni.

15.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione. insoluti al Fornitore.

nicazione

15.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

data, la risoluzione di diritto del Contratto.

15.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Contratto ha contrattuale di ultimo idevolta.

dei Servizi di ultima istanza.

dei Servizi di ultima istanza.

15.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiaraer risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SIL. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggirio titale attivato del SII.

Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.

15.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliante à tautto a rovvedere al paragnetto: il mancato rispetto rispetto. alternativamente: I. Il mancato rispetto del termine ulumo entro ciù il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

15.14 Nei casi di cui al comma 15.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

OFFERTA PLACET - MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DOMESTICI

15.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indenizzo e identificato in fattura come Corrispettivo CMOR – nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL Articolo 16. DISTRIBUTORE

DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TICE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TICE.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura gualora l'accesso sia al local dove e ubicato i impianto di misura qualora i accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e no esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilocarizza del deta di impiana. la rilevazione del dato di misura.

Articolo 17, SICUREZZA DEGI LIMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

E VERIFICHE
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. abbia normalizzato la situazione. 17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità

17.3 II Cliente e responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 18, FORZA MAGGIORE

Articolo 18. FORZA MAGGIORE
18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a
cause di Forza maggiore.
18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui
adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione
all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la

natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 19. RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo

pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nanutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento conologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del

sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di Cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore ne potranno costituire motivo di risoluzione del carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa

19.3 Il Fornitore non rispondera altresi di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle misuratore e interpreta elettrica. migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile,
il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa
comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a inizio di
una azione esecutiva a carico del Cliente o di un procedimento per una azione esecutiva a carico del Cliente o di un procedimento per la messa in liquidazione; b- interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c- istanza od inizio di una procedura concorsuale; d- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e- non sussistenza dei requisiti previsit dal Contratto; f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avveri posto rimedio, dove possibile, nel successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; g- cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura previa costituzione in mora del CLIENTE ai fini della sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate dall'ARERA; i- modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che ne possano inficiare l'affidabilità; j- prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del Fornitore e/o del distributore locale e/o di Terna S.p.A.; k- violazione del "Modello 231" predisposto dal Fornitore; i- sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE.

Articolo 21. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto, e altresi scaricabile all'indirizzo www.

allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www

allegato al presente Contratto e altresi scancabile all indirizzo www.

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta
notivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente
Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi
necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale,
se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce
il tractamo, indere con previa elettrica): il motivo del reclamo; indicazione dal il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice Cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 22. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 22. IN LEGRAZIONE DEL CONTRATTO
22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili
di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di
pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o
integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
22.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte
de leggi o presuperiore di pubbliche e teleti integrazioni imposte

da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di sso di quest'ultimo

Articolo 23. CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo parte del Fornitore ad attra impresa ovver attra Societa del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'essercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di cesti o condizioni meno favorevolti per il Cliente.

di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 24. COMUNICAZIONI

Articolo 24. COMUNICAZIONI
24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: a- via posta all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 - Trento; b- via email all'indirizzo clienti.casa@dolomitienergia.it; c- via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it. Tutte le comunicazioni devono riportare in evidenza il conto contrattuale o il codice POD relativi alla fornitura orgotto della comunicazione oggetto della comunicazione.

24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota

24.2 in ontroca con in fattura.
24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono

Articolo 25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

CONTROVERSIE

26.1 II Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare, iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sto internet https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

26.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 27, DATI PERSONALI

Articolo 27. DATI PERSONALI 27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.